

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 89/07

11 dicembre 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-280/06

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a. / Ente tabacchi italiani e a.

LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORRENZA PUÒ TRASMETTERSI DA UN'ENTITÀ ECONOMICA A QUELLA CHE LE SUCCEDE, QUALORA ENTRAMBE DIPENDANO DALLA STESSA AUTORITÀ PUBBLICA

Il principio della responsabilità personale non si oppone a che la sanzione inflitta da un'autorità garante della concorrenza e del mercato si trasmetta integralmente all'entità che succede, anche se la prima esiste ancora

Tutte le attività di produzione e di vendita nel settore dei tabacchi sono state attribuite in Italia, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) fino al 1999 e, successivamente, trasferite ad un altro organismo pubblico, denominato Ente tabacchi italiani (ETI). Inizialmente detenuto al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ETI è stato privatizzato in seguito ad una gara indetta nel 2003.

Nel 2003, in esito ad istruttoria, l'Autorità garante della concorrenza ha constatato che le società del gruppo Philip Morris, congiuntamente all'AAMS, divenuta poi ETI, avevano concluso e attuato un'intesa avente per effetto un'alterazione della concorrenza sul prezzo di vendita delle sigarette nel mercato nazionale dal 1993 al 2001. Essa ha applicato sanzioni pecuniarie per importo complessivo di EUR 50 milioni alle società del gruppo Philip Morris e di EUR 20 milioni all'ETI.

Nel suo provvedimento, l'Autorità ha imputato all'ETI la condotta posta in essere dall'AAMS per il periodo anteriore al 1999. Infatti, quest'ultima aveva cessato di svolgere le sue attività di produzione e vendita nel settore del tabacco quando l'ETI era divenuto operativo. Alla luce di tali considerazioni e sebbene l'AAMS non abbia cessato di esistere, l'ETI, in applicazione del criterio della continuità economica, sarebbe il successore dell'AAMS.

Il provvedimento è stato impugnato da tutte le imprese interessate dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha respinto il ricorso delle società del gruppo Philip Morris ed ha accolto parzialmente quello dell'ETI. Esso, dunque, ha annullato il provvedimento

nella parte in cui imputava all'ETI la responsabilità dei fatti commessi dall'AAMS, fondando la sua valutazione sul criterio della responsabilità personale.

Il Consiglio di Stato, al quale è stata quindi sottoposta la controversia, ha ritenuto opportuno interrogare la Corte di giustizia in merito ai criteri da applicare nell'individuazione dell'impresa da sottoporre a sanzione in caso di violazione delle norme in tema di concorrenza e qualora, nell'ambito di una condotta di tale natura, due entità economiche si siano succedute, sebbene la prima non abbia cessato di esistere.

La Corte constata che in caso di identità dal punto di vista economico tra due enti, la modifica di natura giuridica o organizzativa relativa all'ente che ha commesso un'infrazione alle regole di concorrenza non ha necessariamente l'effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti della precedente.

Nel caso in oggetto, il fatto che l'AAMS sia priva di personalità giuridica non è un elemento che può giustificare l'applicazione della sanzione al suo successore. Tuttavia, la sanzione inflitta all'ETI per l'infrazione commessa dall'AAMS potrebbe giustificarsi per il fatto che **tali due enti dipendono dalla stessa autorità** (il Ministero dell'Economia e delle Finanze) e che esse hanno in sostanza **applicato le stesse direttive commerciali**.

Spetta al giudice nazionale verificare tali elementi.

Di conseguenza, la Corte dichiara che nel caso di enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica, qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita fino alla sua fine da un altro ente succeduto al primo, il quale non ha cessato di esistere, il secondo ente può essere sanzionato per l'infrazione nella sua interezza, se è provato ambedue gli enti sono stati sotto la tutela della citata autorità.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR DE EN ES IT PL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

[C-280/06](#)

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*